



**Politecnico
di Torino**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ PER
L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI DEL
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DI RUOLO PRESSO
IL POLITECNICO DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA
LEGGE 30.12.2010, N. 240.**

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 502 del 23/06/2021

Art. 1 Oggetto

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le modalità di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato del Politecnico di Torino.
2. Tale valutazione è finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale biennale di cui al combinato disposto dell'art. 8 della Legge 240/2010 e dell'art. 1, comma 629, della Legge 205/2017, attraverso l'emanazione di un giudizio positivo o negativo ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010.

Art. 2 Modalità di presentazione delle domande

1. L'Amministrazione invia, entro due mesi dal compimento del biennio di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, un'apposita comunicazione al personale docente e ricercatore avente titolo.
2. Il personale avente titolo presenta la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei due anni accademici precedenti e la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale biennale, utilizzando l'apposita procedura su cui l'Amministrazione rende disponibili i dati, oggetto di valutazione, già in suo possesso.
3. Non può presentare la richiesta di attribuzione dello scatto il personale che non ha compilato il registro delle lezioni.

Art. 3 Criteri di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte.
2. La valutazione è effettuata secondo criteri di merito didattico, scientifico e di svolgimento delle attività gestionali tenendo conto di quanto previsto dai successivi commi.
3. Per i Professori di I e II fascia la valutazione è considerata positiva se nel biennio accademico di riferimento si siano verificate le seguenti condizioni:
 - a. abbiano conseguito la valutazione positiva sull'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 240/2010, secondo le modalità previste dalla regolamentazione di Ateneo;
 - b. abbiano pubblicato almeno 1 prodotto di ricerca caricato nel Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS) o, in alternativa, abbiano svolto incarichi gestionali per almeno un anno.
4. Per i Ricercatori la valutazione è considerata positiva se nel biennio accademico di riferimento si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. abbiano conseguito la valutazione positiva sull'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 240/2010, secondo le modalità previste dalla regolamentazione di Ateneo;
 - b. abbiano pubblicato almeno 1 prodotto di ricerca caricato nel Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS);
 - c. abbiano svolto incarichi gestionali per almeno un anno.
5. Ai fini del presente regolamento sono considerati incarichi gestionali:
 - a. essere componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico del Politecnico di Torino;
 - b. gli incarichi di Rettore, Pro Rettore, Vice Rettore, Delegato del Rettore, Direttore

- di Dipartimento, Direttore della Scuola di Dottorato, Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente, Presidente del Comitato Paritetico per la Didattica, Coordinatore di Collegio e Referente di Corso di Studio;
- c. altri incarichi ritenuti di particolare rilevanza secondo la valutazione di cui all'art. 4, comma 2.
6. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 8 del presente articolo, il periodo biennale soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi.
 7. Coloro che nel periodo di riferimento, in tutto o in parte, siano stati collocati in aspettativa, sia obbligatoria sia per motivi personali, o fuori ruolo per svolgere attività di cui agli artt. 12, 13 e 17 del D.P.R. n. 382/1980, all'art. 10 della legge 311/1958, all'art. 8 della legge 349/1958, all'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967, all'art. 7 della legge n. 240/2010 e a disposizioni analoghe, ovvero che abbiano svolto la propria attività istituzionale, anche per motivi di interesse generale dell'Ateneo, presso altri Atenei, enti di ricerca, istituzioni pubbliche o private potranno autocertificare l'attività svolta all'esterno ai fini dell'attribuzione dello scatto. Le attività svolte da soggetti di cui al presente comma saranno sottoposte alla valutazione della Commissione di cui all'art. 4, comma 1.
 8. I periodi di aspettativa senza assegni non ricomprese al precedente comma 7 che danno luogo ad una temporanea interruzione della carriera non sono computati ai fini della maturazione del requisito dell'anzianità di servizio necessaria per poter richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale.
 9. Coloro che non presentano la richiesta di attribuzione dello scatto entro 12 mesi dal ricevimento dell'apposita comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, oppure che abbiano ricevuto una valutazione negativa, non possono chiedere l'attribuzione dello scatto prima che sia trascorso almeno un anno accademico. In tal caso il biennio utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della nuova classe è differita di un anno dalla data iniziale di maturazione del diritto.

Art. 4 Valutazione

1. La persona responsabile del procedimento, con il supporto dell'unità organizzativa competente, istruisce la procedura di valutazione e, nei casi in cui appaiono non soddisfatti i criteri di cui al precedente art. 3 o nei casi di dubbia applicazione, sottopone la stessa ad una Commissione composta da tre membri effettivi e tre supplenti, designati dal Senato Accademico tra il personale docente e ricercatore di ruolo dell'Ateneo. Il Rettore può chiamare a partecipare ai lavori della Commissione membri supplenti in caso di indisponibilità o incompatibilità dei membri effettivi.
2. La Commissione può tenere in considerazione la presenza di ulteriori elementi caratterizzanti l'attività di didattica, di ricerca e gestionali, nonché attività di carattere progettuale e/o finalizzata a favorire il trasferimento tecnologico, di particolare rilevanza svolte nel biennio.
3. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della valutazione e manifesta il giudizio sull'attribuzione dello scatto stipendiale.
4. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale dell'Ateneo. Della pubblicazione è data notizia al personale interessato mediante comunicazione via email.
5. Nel caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Art. 5
Reclami

1. Eventuali reclami potranno essere presentati al Rettore, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'approvazione degli atti sul portale dell'Ateneo. Il Rettore si esprimerà nel successivo termine di 20 giorni.

Art. 6
Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al personale docente e ricercatore avente titolo all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale tenuto conto della durata triennale del periodo soggetto a valutazione, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.
2. Per il personale docente e ricercatore avente titolo all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale la valutazione è effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 3, commi 3 e 4, del "Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei Professori e Ricercatori di ruolo presso il Politecnico di Torino ai sensi dell'art. 6 della legge 30.12.2010, n. 240" emanato con D.R. n. 475 dell'1/8/2017.
3. Coloro che, avendo maturato il servizio utile per l'attribuzione dello scatto triennale e avendo ricevuto la comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, non hanno inoltrato la relativa istanza, possono presentarla entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi i quali si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 9.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

Art. 7
Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento approvato dagli organi competenti è emanato dal Rettore ed è reso pubblico sul sito di Ateneo.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.